

**Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 gennaio 2007**  
**Lootus Teine Osaühing / Consiglio**

**(Causa T-127/05)**

«Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 2269/2004 e regolamento (CE) n. 2270/2004 — Pesca — Possibilità di pesca di specie di acque profonde per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 — Persone direttamente e individualmente interessate — Irricevibilità»

*Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; regolamenti del Consiglio n. 2269/2004 e n. 2270/2004) (v. punti 39-47)*

**Oggetto**

Domanda di annullamento parziale, da un lato, dell'allegato del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2004, n. 2269, che modifica il regolamento (CE) n. 2340/2002 e il regolamento (CE) n. 2347/2002 per quanto riguarda le possibilità di pesca di specie di acque profonde per i nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 (GU L 396, pag. 1), e, dall'altro, della parte 2 dell'allegato del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 2270/2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (GU L 396, pag. 4), in quanto tali disposizioni riguardino le possibilità di pesca riconosciute all'Estonia.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.
- 3) La Commissione sopporterà le proprie spese.